

Statuto con clausole su misura per proteggere l'interesse del socio

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 01 FEBBRAIO 2020 | Angelo Busani

Le prerogative individuali del socio di società di capitali sono un tema osservato sotto diversi angoli visuali nell'ambito della serie di massime (dalla 182 alla 186) elaborate dal Consiglio notarile di Milano. La nuova massima 186 rende legittima l'introduzione in statuto di una clausola che scongiuri la diluizione dei soci protetti mediante l'attribuzione gratuita a loro favore di azioni o quote che siano liberate da coloro che invece sottoscrivano il futuro aumento di capitale (si veda l'esempio a lato). Un'altra "protezione" che si può organizzare mediante una clausola statutaria è quella con la quale ci si può riparare dal rischio che uno dei soci sfugga alla clausole di prelazione e di gradimento. Spesso negli statuti di Srl e di Spa è presente una clausola che permette a una società (Alfa) socia di altra società (Beta) di cedere liberamente (e, quindi, in deroga al diritto di prelazione di altri soci) la propria partecipazione ad altra società (Gamma) controllata da Alfa. Ma se poi Alfa trasferisce a un soggetto terzo la propria partecipazione in Gamma, è come se indirettamente cedesse la propria partecipazione in Beta e, quindi, con sostanziale violazione del diritto di prelazione. Ebbene, secondo la nuova massima 185 è legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata sotto la condizione risolutiva che la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento; ed è pure legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata e che attribuisce agli altri soci della società partecipata il diritto di riscatto nel caso in cui la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento. Nella massima 183 si analizza la posizione del socio di Srl sotto il profilo del suo coinvolgimento nell'attività gestionale della società e si ribadisce (anche al cospetto della normativa introdotta dal Codice dalla crisi d'impresa) che ai soci come collettività o al singolo socio come diritto particolare possono essere attribuiti poteri di amministrazione mentre si evidenzia che al singolo socio non amministratore non può essere attribuito il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dai soggetti o dagli organi competenti. L'attribuzione di "diritti individuali" sia al socio di Spa che al socio di Srl è oggetto della massima 184, nella quale si legittima l'introduzione in statuto di clausole che attribuiscono determinate prerogative (inerenti, ad esempio, al diritto di voto, al diritto agli utili, all'attribuzione di particolari poteri) al socio che si trovi in certe situazioni: si pensi al socio titolare di una certa quota di partecipazione al capitale sociale, al socio che abbia una certa natura giuridica (come nel caso di un ente pubblico che sia socio di una società), al socio che abbia una certa qualità professionale © RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CINQUE MASSIME	<p>1. Scissione con relazione di stima (massima 182) L'articolo 2506-ter, comma 2, del codice civile (che impone di menzionare nella relazione dell'organo amministrativo al progetto di scissione l'avvenuta redazione della relazione di stima del patrimonio affluito alla Spa beneficiaria) non amplia i casi in cui, in un'operazione di scissione, deve essere elaborata la relazione di stima del patrimonio scisso, che sono essenzialmente: a) quello in cui la scissa sia una società di persone e la beneficiaria sia una Spa che aumenta il suo capitale per effetto della scissione; b) quello in cui viene imputato al capitale della Spa beneficiaria il disavanzo da concambio (e, cioè, valori latenti nel bilancio della scissa)</p> <p>2. Poteri amministrativi del socio di Srl (massima 183) Mentre è legittima la clausola statutaria di Srl che attribuisca a soci non amministratori (come diritto collettivo o come diritto particolare) poteri decisionali inerenti alla gestione della società, è illegittima la clausola statutaria che attribuisca a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dai soggetti o dagli organi che ne hanno la competenza.</p> <p>In sostanza, la norma di cui all'articolo 2475, comma 1, Codice civile non impedisce di attribuire poteri di amministrazione ai soci o a singoli soci della Srl</p> <p>3. Diritti individuali del socio di società di capitali (massima 184) Sia nella Spa che nella Srl sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono specifici diritti (amministrativi e patrimoniali) al socio il quale si trovi in particolari condizioni: ad esempio, al socio che abbia una certa quota di capitale, al socio che abbia una certa natura giuridica (come capita nel caso del socio il quale sia un ente pubblico), al socio che abbia una certa qualità professionale. Si tratta di clausole che sono introducibili con voto a maggioranza, salvo il diritto di recesso per il socio che sia assente alla votazione o che non esprima voto favorevole</p> <p>4. Legittima la clausola che protegge dal change of control (massima 185) È legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata sotto la condizione risolutiva che la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento; ed è pure legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata e che attribuisce agli altri soci della società partecipata il diritto di riscatto nel caso in cui la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento</p> <p>5. Legittima la clausola anti-dilution (massima 186) È legittima la clausola statutaria che, al fine di proteggere taluni soci dalla diluizione che conseguirebbe a un aumento di capitale cui essi non partecipassero, prevede l'assegnazione gratuita ai soci titolari del diritto di non diluizione, di una parte delle quote di partecipazione rinvenienti da futuri aumenti di capitale che vengano deliberati dalla società, fermo restando che i conferimenti conseguenti a questi futuri aumenti di capitale (effettuati dai soggetti che hanno proceduto alla sottoscrizione di detti aumenti di capitale) "coprano" anche le quote di partecipazione gratuitamente assegnate ai soci titolari del diritto di non diluizione. <i>L'esempio</i></p> <p>In altre parole, se la Spa partecipata in quote eguali da Tizio, Caio e Sempronio aumenti il proprio capitale sociale da 90 a 150 e la sottoscrizione di 60 sia effettuata (e liberata) solo da Caio e Sempronio, è legittimo prevedere che le 60 azioni emesse in dipendenza dell'operazione di aumento siano ripartite non tra Caio e Sempronio, in ragione di 30 per ciascuno, ma tra Tizio, Caio e Sempronio in ragione di 20 per ciascuno, in modo, appunto, da non diluire Tizio anche se Tizio non sborsa alcunchè per avere 20 e per mantenere la sua posizione di titolarità di 1/3 del capitale sociale.</p>
-------------------------	---